

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE PER L'EROGAZIONE DELLE COLAZIONI NEI REPARTI NON DI DEGENZA (Dialisi, Day H, Day S,) PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

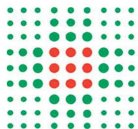
Importo annuale € 70.800,00 IVA esclusa

Importo triennale a base d'asta € 212.400,00 IVA esclusa

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 220,00 IVA esclusa

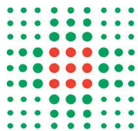
RUP: Dott. Massimo Bernardi - Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) Settore Alberghiero

DEC: Dott.ssa Rita Poli - Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) Settore Alberghiero



INDICE

Dipartimento Amministrativo.....	1
Settore SATAS	1
Art.1) Oggetto del servizio	3
Art.2) Inizio e durata del servizio	4
Art.3) Quantitativi.....	5
Art.4) Valore economico	5
Art.6) Bevande calde in conformità ai CAM.....	6
Art.7) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta.....	7
Art.9) Luogo di installazione e caratteristiche dei distributori automatici	8
Art.10) Obbligo di Riservatezza dei dati	9
Art. 11) Obblighi, comportamenti e requisiti del personale della ditta	10
Art.12) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	10
Art .13) Obblighi della ditta aggiudicataria	11
Art.14) Assicurazione	12
Art.15) Penalità.....	12
Art.16) Risoluzione del contratto.....	13
Art.17) Responsabilità	14
Art.18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	14
Art.19) Subappalto.....	17
Art.21) Recesso dal contratto.....	18
Art. 23) Clausola Whistleblowing	19
Art. 24) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	19
Art.25) Controversie e Foro competente	21



Art.1) Oggetto del servizio

Il presente Capitolato tecnico disciplina l'affidamento, del servizio di noleggio macchine per l'erogazione delle colazioni, in conformità ai decreti:

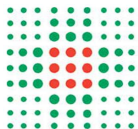
- D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice appalti, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 9 Aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili", modificato con Decreto del 17 maggio 2024;

Il servizio comprende:

- l'installazione e la messa in funzione degli erogatori;
- la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori al termine dell'affidamento, se richiesto dall'amministrazione, lo spostamento degli stessi nel corso del periodo contrattuale;

Gli erogatori attualmente installati presso l'Azienda sono così articolati:

STRUTTURA	SERVIZIO/REPARTO	PADIGLIONE/ALA	PIA- NO
OSP. BELLARIA	DIALISI	TINOZZI	TER RA
OSP. BELLARIA	DH. SCLEROSI MULTIPLA (SLA)	TINOZZI	1
OSP. BELLARIA	D.H NEUROLOGICO PEDIATRI- CO	F	TER RA
OSP. BELLARIA	ONCOLOGIA	D	2
OSP. BUDRIO	D.H. ONCOLOGICO	ALA LUNGA	1
OSP. BUDRIO	DAY SURGERY	ALA LUNGA	1
OSP. BUDRIO	DIALISI	PALAZZINA	
OSP. MAGGIORE	DIALISI ACUTI	ALA LUNGA	0
OSP. MAGGIORE	DIALISI CRONICI	SOTTO P.S.	-1
OSP. MAGGIORE	MEDICINA NUCLEARE	PIANO BASE	0
OSP. MAGGIORE	DAY HOSPITAL OCULISTICO AMB. N 37	PALAZZINA A	2°
OSP. S. GIOVANNI	DIALISI	A 1	1
OSP. S. GIOVANNI	PRONTO SOCCORSO	TERRA	
OSP.BAZZANO	DAY HOSPITAL		2
OSP.BAZZANO	PRONTO SOCCORSO		
OSP.BENTIVOGLI O	DH ONCOLOGIA		TER RA
OSP.BENTIVOGLI O	OBI		-1
OSP.BENTIVOGLI O	DIALISI		TER RA
OSP. VERGATO	DH ONCOLOGICO-DAY SURGE-		2



	RY		
OSCO PELAGI			
OSCO S.PIETRO C.			

tot.21			
--------	--	--	--

Il numero delle macchine è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente Capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto e la Ditta aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa in merito.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere a nuove richieste di installazione tenuto conto delle caratteristiche delle macchine e delle esigenze manifestate dalla stazione appaltante.

Nota CAM – D.M. 9 Aprile 2025 aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023.

L'applicazione dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (di seguito CAM) sottoelencati è obbligatoria pertanto, tali criteri sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore, con la finalità del conseguimento degli obiettivi ambientali.

Di seguito, si elencano gli ambiti di applicazione dei suddetti CAM:

- Manutenzioni e riduzione dei consumi energetici, di cui ai capitoli 2.1.5 e 2.2.5 del D.M;

L'operatore economico, nella propria offerta dovrà indicare gli specifici riferimenti di legge e allegare la relativa documentazione/certificazione.

Art.2) Inizio e durata del servizio

Il servizio dovrà essere assunto entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Entro i 30 giorni di cui sopra dovranno essere installati, previo accordi con l'Azienda, tutti i distributori.

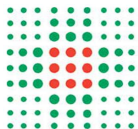
Dal 31 giorno decorrerà l'applicazione delle condizioni economiche indicate nell'offerta dell'aggiudicatario.

La durata del servizio è pari a 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

L'Azienda avrà facoltà di richiedere, alle stesse condizioni economico-contrattuali, il rinnovo per una durata di ulteriori 3 anni, rinnovabili anche di anno in anno, sulla base di effettive esigenze dell'Azienda medesima.

Alla scadenza del contratto, il rinnovo, per più anni o solo annuale, dovrà essere esercitata dal Concedente mediante comunicazione a mezzo pec all'aggiudicatario almeno 60 giorni prima del termine del contratto.

Durante tale periodo l'Aggiudicatario sarà impegnato ad eseguire tutte le attività alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.



L'affidamento della gestione potrà essere prorogato per un periodo di 180 giorni e comunque nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'Azienda si riserva, per la tutela dell'interesse generale, o per il venir meno dello scopo originario, o per modifiche istituzionali od organizzative dell'Azienda, di revocare in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 giorni solari, da inviarsi con comunicazione a mezzo pec, l'affidamento in oggetto; la Ditta affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a liberare da persone e cose i locali oggetto dell'affidamento, senza alcun diritto di rivalsa.

Art.3) Quantitativi

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.4) Valore economico

Il valore presunto complessivo del presente affidamento è pari a € 212.400,00, come si riporta nella seguente tabella:

	A - Annuale	B - Previsione per 3 anni (iva esclusa)	C - Rinnovo 3 anni	B +C – Previsione totale periodo
1.AUSL Bologna	70.800,00 €	212.400,00 €	212.400,00 €	€ 424.800,00

Gli importi si intendono oneri fiscali esclusi.

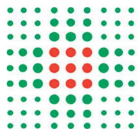
Tali stime sono puramente indicative per la gestione dei servizi che verranno aggiudicati con la presente procedura, non impegnano in alcun modo l'Azienda Sanitaria.

Art.5) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto con PEC e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 c.c. - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;



Art.6) Bevande calde in conformità ai CAM

I distributori di bevande calde solubili devono essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto — 87 — 26-4-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 96 dal citato decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

La macchina deve prevedere anche l'erogazione di acqua calda ed avere almeno tre dosatori per i prodotti solubili forniti dall'Azienda Usl, nelle specifiche:

- caffè d'orzo
- latte in polvere
- tè o camomilla

Specifiche tecniche richieste (Allegato A – Scheda tecnica):

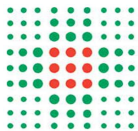
- tensione di alimentazione 230 volt monofase
- frequenza Hz50
- potenza massima 2300W
- pressione acustica massima 70dB(A)
- eventuale mobiletto dove necessario
- erogazione in tazza e in caraffa
- filtro anticalcare
- manutenzione ordinaria/straordinaria
- sanificazione periodica a carico del fornitore
- addolcitore acqua

SICUREZZA:

- interruttore generale
- interruttore porta
- interruttore pannello superiore
- presenza bacinella fondi liquidi raccolta in eccesso
- termostati sicurezza caldaia
- inceppamento galleggiante
- elettrovalvola anti allagamento
- protezione termica di motodosatori, motoriduttori, elettromagneti pompa, motofrullatori, motore macinino
- protezione con fusibile

Ulteriori caratteristiche:

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienizzazione da parte degli operatori Ausl che ne faranno uso quotidiano;



- dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente con possibilità di fissaggio alla parete;

INGOMBRI (non vincolanti):

- altezza cm 55
- larghezza cm 33,5
- profondità cm 55,3

Art.7) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda USL procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

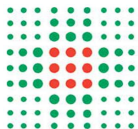
La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art.8) Manutenzioni e riduzione dei consumi energetici in conformità ai CAM

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, al responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori, il settaggio delle temperature, la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti, etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante. Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze dei reparti/Unità operative. I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono essere consegnati contestualmente alla installazione. In un registro devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Per la manutenzione dei distributori automatici si deve fare riferimento al manuale di corretta prassi.

La Ditta dovrà prestare i propri interventi programmati e straordinari nei giorni feriali (compreso il periodo estivo), dal lunedì al sabato in orari da concordare preventivamente con i Servizi interessati.



La ditta dovrà trasmettere copia dei singoli rapporti di lavoro relativi sia agli interventi programmati sia agli interventi straordinari con indicazione di eventuali sostituzioni di parti danneggiate al Servizio Alberghiero presso l'ospedale Maggiore inviando apposita mail al seguente indirizzo: settore.alberghiero@ausl.bologna.it

Art.9) Luogo di installazione e caratteristiche dei distributori automatici

Il luogo di installazione verrà concordato con il servizio competente dell'Azienda sanitaria – SUME Servizio Unico Metropolitano Economato - Settore Alberghiero, che si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

La ditta affidataria dovrà effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico dell'Azienda sanitaria.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni degli Uffici Tecnici. In ogni caso la ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché provvedere alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino. I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente.

La ditta avrà libero accesso presso i locali che ospitano le macchine, rispettando gli orari dei reparti.

Eventuali oneri per allacci impiantistici non previsti nei punti di installazione saranno a totale carico dell'affidatario.

L'Azienda sanitaria metterà a disposizione i locali e le utenze necessarie per l'installazione dei distributori in oggetto.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevate ed indenni l'Azienda sanitaria, nel modo più ampio e completo, da ogni onere, pagamento od obbligazione di natura fiscale e nei confronti dei fornitori, dei dipendenti o di terzi.

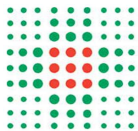
I distributori installati dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene della produzione e distribuzione delle sostanze alimentari e bevande.

La Ditta deve essere certificata ISO9001/ISO14001.

Tutte le operazioni di installazione, manutenzione ordinaria, pulizia dei distributori, sono comprese nel canone di noleggio e dovranno essere eseguiti con diligenza e con cadenza di norma mensile, tale da garantire un buon funzionamento delle stesse.

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per eventuali danni provocati a persone o cose imputabili al malfunzionamento delle apparecchiature e delle loro pertinenze.

Ogni onere derivante dall'installazione sarà a carico della Ditta aggiudicataria.



In considerazione che i Presidi e i Servizi possono essere nel tempo soggetti a riconversione, ristrutturazione e spostamento, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di revocare, integrare o modificare, in corso di contratto, l'installazione delle macchine, mediante preavviso scritto di giorni trenta, e in tale evenienza la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue cure e spese al ritiro, allo spostamento e alla installazione delle macchine, secondo le istruzioni dell'Azienda stessa.

Le nuove installazioni, ritiri, spostamenti di distributori nel corso del contratto dovranno essere effettuate di norma entro 72 h lavorative dalla richiesta.

Alla scadenza del contratto, o al momento di eventuale risoluzione dello stesso, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue cure e spese a liberare i locali messi a disposizione dai distributori oppure accordarsi con la Ditta aggiudicataria subentrante per l'eventuale vendita degli stessi, tenendo comunque sollevate l'Azienda sanitaria da ogni onere, danno o protesta.

Dovrà altresì agevolare il subentro del nuovo aggiudicatario.

Art.10) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

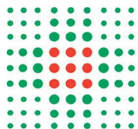
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria



responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 11) Obblighi, comportamenti e requisiti del personale della ditta

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a:

1. tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
2. agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica del presente capitolato e che il servizio richiede;
3. essere in regola con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e previdenziale;

L'Azienda sanitaria potrà richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la ditta deve curare che il proprio personale:

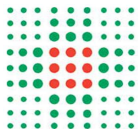
- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento (conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100/SC/PS/315697 del 31.10.1991)
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare alle Direzioni dei Presidi;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda sanitaria ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- sia a conoscenza delle misure di sicurezza come previsto dal D.Lgs n.81/2008.

Art.12) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in **un fascicolo informativo**, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documenti di Valutazione dei Rischi specifico per



l'attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

L'AUSL di Bologna, allegato al contratto di affidamento, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico.

Art .13) Obblighi della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire apparecchi di ultima generazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienizzazione;
- in caso di necessità e qualora richiesto dalle Unità operative, dovranno essere corredati di idoneo supporto su cui posizionarli;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito e il nominativo dei referenti a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche. L' Azienda si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Ogni accorgimento ulteriore che si rendesse necessario per il posizionamento e buon funzionamento dei distributori sarà esclusivo onere dell'aggiudicataria. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili;
- dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle apparecchiature; in particolare la Ditta dovrà fornire copia della dichiarazione di conformità di ogni apparecchiatura, con l'indicazione delle direttive europee cui è conforme e delle norme tecniche alle quali è stato fatto riferimento per la costruzione.

A ciò si aggiunge che:

- L'Azienda sanitaria sarà sollevata da ogni rischio, responsabilità connessi alla gestione dei distributori che dovessero verificarsi a dipendenti o a cose dell' Azienda sanitaria stessa, nonché a terzi o a cose di terzi, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso;
- L'aggiudicatario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o dell'acqua;
- L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto funzionamento dei distributori impiegati; nel caso di chiamate per eventuali guasti o malfunzionamenti l'intervento di assistenza dovrà essere effettuato al più presto, comunque entro e non oltre le 12 ore dalla chiamata (con priorità assoluta per aree maggiormente critiche quali



Pronto Soccorso, reparti assistenziali); qualora gli interventi di cui sopra non fossero risolutivi, l'aggiudicatario si impegna a sostituire l'apparecchiatura medesima nei 15 giorni lavorativi successivi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche;

- L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevato l'Azienda Sanitaria, nel modo più ampio e completo, da ogni onere, pagamento od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi;
- L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio senza interruzione o sospensione per tutta la durata contrattuale. In tal senso, assumerà a proprio carico i danni derivanti da interruzione del servizio per qualsiasi causa.

L'Azienda Sanitaria si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni distributore ed eventuali parti connesse.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale l'Azienda, per mutate esigenze aziendali, identificasse spazi diversi dove ubicare i distributori, l'aggiudicatario, a suo totale carico ed onere, si impegna a spostarli nei nuovi siti.

Art.14) Assicurazione

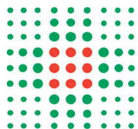
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere l'Azienda che fin da ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà accendere **apposita copertura assicurativa R.C.T** relativa alla responsabilità civile per danni a persone (anche quelli cagionati da prodotti difettosi o corpi estranei presenti) o a cose conseguenti l'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e dagli utenti e di responsabilità civile verso terzi, sollevando l'Azienda sanitaria da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa per rischi da somministrazione di cibi o bevande, non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per danni a persone e € 2.500.000,00 per danni ad animali o cose, e dovrà quindi riferirsi a qualsiasi danno o incidente che la ditta aggiudicataria o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o all'Azienda sanitaria sia direttamente sia indirettamente, sia per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causale.

Art.15) Penalità

Nei confronti dell'affidatario, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto (ad es. fermo macchina per ritardato intervento di assistenza a seguito segnalazione guasto, carenze nella pulizia dei distributori, disfunzioni di vario tipo nel funzionamento degli stessi, ecc.), previa contestazione dell'addebito e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti, sarà adottato il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni accertamento:



- per mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori ai sensi dell'art. 2, verrà applicata penale di Euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo;
- per mancata o insufficiente igiene all'interno dei distributori Euro 150,00;
- per mancato intervento di ripristino oltre le 12 ore verrà applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora di ritardo;
- per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente capitolato (antifortunistiche, igienico-sanitarie e sistema HACCP) verrà applicata una penale di Euro 300,00 per ogni segnalazione;
- per mancata installazione, ritiro, spostamento di distributori nel corso del contratto ed entro 72 h lavorative, verrà applicata una penale di Euro 100,00 al giorno.

Le penali dovute per ritardato adempimento non possono superare , complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le controdeduzioni o contestazioni, dovranno avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della penale applicata a mezzo pec.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto dal DEC dell'Azienda USL alla D.A. per mezzo di posta elettronica certificata; la D.A. deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 solari dalla stessa contestazione.

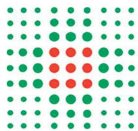
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà trasmessa al RUP la non conformità e la proposta per l'applicazione della penale prevista, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

Art.16) Risoluzione del contratto

L'Azienda sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura



di Bologna;

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.17) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.18) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

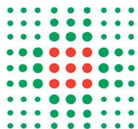
Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito



parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40 di cui all'art.6 D.Lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

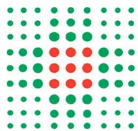
- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it;



al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

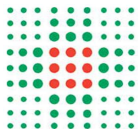
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.



Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

Art.19) Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

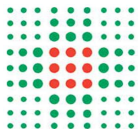
Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 20) Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione



stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.21) Recesso dal contratto

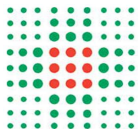
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art.22) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Art. 23) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>



Art. 24) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

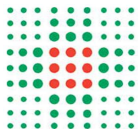
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.25) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.



Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)